



Comune di Bassano del Grappa

Regolamento delle Entrate Tributarie

Revisione aprile 2008

PARTE GENERALE
TITOLO I
Capo I - Disposizioni generali

Art. 1

Ambito e scopo del regolamento

- 1 Il presente regolamento costituisce la disciplina generale delle entrate comunali aventi natura tributaria, al fine di assicurare la chiarezza e la trasparenza delle disposizioni normative e la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
- 2 Le norme regolamentari di seguito esposte, non si applicano e sono sostituite dall'eventuale diversa disciplina introdotta da norme primarie successive all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 2

Individuazione delle entrate tributarie comunali

- 1 Le entrate tributarie comunali sono costituite dai proventi dei seguenti tributi:
 - a) imposta comunale sugli immobili;
 - b) imposta comunale sulla pubblicità;
 - c) diritto sulle pubbliche affissioni;
 - d) tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

Art. 3

Determinazione delle aliquote e delle tariffe

- 1 Compete al Consiglio comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe e la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili.
- 2 Le aliquote e le tariffe sono decise dalla Giunta comunale ad eccezione di quanto previsto nel comma precedente.

Art. 4

Agevolazioni, detrazioni ed esenzioni tributarie

- 1 Le agevolazioni, detrazioni ed esenzioni nella disponibilità del Comune, nonché i soggetti destinatari delle medesime sono disciplinate nella parte speciale del presente regolamento e vengono stabilite dal Consiglio comunale, salva diversa indicazione, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione.
- 2 In assenza della deliberazione annuale, si intendono confermate le detrazioni, le agevolazioni e le esenzioni vigenti nell'esercizio precedente.

Capo II – Accertamento delle entrate tributarie

Art. 5

Forma di gestione

- 1 La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di efficienza, economicità, funzionalità ed equità.
- 2 Le forme di riscossione, liquidazione, accertamento dei tributi comunali, consentite dalla legislazione vigente, possono essere utilizzate anche disgiuntamente.
- 3 La forma di gestione deve essere deliberata dal Consiglio comunale.

Art. 6

Funzionario responsabile

- 1 Il funzionario responsabile di ciascun tributo è nominato con deliberazione di Giunta comunale ed esplica le funzioni di gestione del tributo per il quale è stato nominato.
- 2 L'ente è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile del tributo entro sessanta giorni dalla sua nomina.

Capo III – Riscossione delle Entrate Tributarie

Art. 7

Modalità di riscossione

- 1 I tributi comunali possono essere riscossi attraverso una delle seguenti modalità, individuate dalla Giunta comunale:
 - a) tramite l'Agente della Riscossione competente per territorio
 - b) tramite Concessionario individuato mediante procedura ad evidenza pubblica;
 - c) tramite conto corrente postale intestato al Tesoriere comunale;
 - d) tramite versamento diretto presso gli sportelli della Tesoreria comunale;
 - e) tramite bonifico bancario a favore della Tesoreria comunale;
 - f) tramite il sistema bancario utilizzando anche mezzi telematici (*bancomat, carta di credito, POS, ecc.*).
- 2 Le entrate derivanti da accertamenti della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni possono essere riscosse mediante versamento su conto corrente postale intestato al tesoriere comunale.
- 3 L'utilizzo di mezzi telematici per il pagamento del tributo non libera il contribuente dal rispetto dei termini stabiliti.
- 4 In mancanza di espressa deliberazione della Giunta comunale si applicano le modalità di riscossione vigenti.

Art. 8

Rateazione del pagamento

- 1 Ai contribuenti, per importi eccedenti i 250,00 Euro, possono essere concesse, a specifica domanda da presentare prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - a) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - b) durata massima di ventiquattro mesi e periodo di rateazione massimo trimestrale;
 - c) decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
 - d) applicazione degli interessi legali in vigore;
 - e) non sia proposto ricorso innanzi alla Commissione Tributaria competente.
 - f) per importi eccedenti euro 10.000,00 la rateazione è ammessa dietro presentazione di idonea garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa.

- 2 E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.
- 3 La dilazione del pagamento non è ammessa per le somme derivanti dalla procedura di riscossione coattiva.

Art. 9

Rimborsi d'ufficio

- 1 Il responsabile del tributo procede d'ufficio al rimborso delle somme versate e non dovute per duplicazione del tributo o per errore imputabile all'ufficio entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.

Art. 10

Importo minimo per versamenti e rimborsi

- 1 Per tutti i tributi comunali, ad eccezione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti di pubbliche affissioni, l'importo annuo minimo di versamento è pari a euro 10,00.
- 2 Per l'imposta comunale sulla pubblicità temporanea e per i diritti di pubbliche affissioni l'importo minimo di versamento è pari ad euro 2,00. Per l'imposta comunale sulla pubblicità permanente l'importo minimo di versamento è pari ad euro 10,00.

Art. 11

Interessi e compensazioni

- 1 Gli interessi per la riscossione di tutti i tributi comunali sono determinati nella misura pari al tasso di interesse legale vigente alla data del provvedimento; tale misura si applica anche ai rapporti d'imposta pendenti, a norma dell'articolo 1 comma 171 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
- 2 Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
- 3 La medesima misura di saggio di interesse di cui al comma 1 si applica per le somme dovute a rimborso a favore del contribuente a decorrere dalla data di eseguito versamento.
- 4 I contribuenti possono compensare le somme derivanti da credito da tributi comunali per il pagamento di altri tributi comunali.
- 5 I contribuenti, per potersi avvalere della facoltà di cui al comma 4, devono compilare apposito modello. la compensazione è ammessa solo su espressa autorizzazione dell'Ente. In mancanza di quest'ultima la compensazione non è autorizzata.

Capo IV - Attività di controllo delle entrate tributarie

Art. 12

Modalità di controllo delle denunce e dei versamenti

- 1 Il Comune verifica la correttezza delle denunce presentate dal contribuente e dei versamenti effettuati utilizzando le proprie banche dati e quelle a disposizione di altri enti, anche attraverso collegamenti telematici.
- 2 L'attività di controllo delle entrate tributarie deve essere effettuata con criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
- 3 Qualora il contribuente abbia versato tempestivamente il tributo a favore di altro comune, Concessionario o Agente della Riscossione

incompetente il responsabile del tributo può procedere in via preliminare a regolazione tra enti, concessionari e agenti della Riscossione della riscossione.

- 4 Qualora il responsabile del tributo rilevi un versamento di competenza di altro soggetto provvede d'ufficio al trasferimento della relativa somma.

Art. 13

Diritto di interpello

- 1 Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al responsabile del tributo specifiche istanze di interpello, concernenti l'applicazione delle disposizioni in tema di tributi del Comune a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
- 2 La risposta del responsabile del tributo, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro centoventi giorni dalla data di ricezione al protocollo generale, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
- 3 Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal funzionario responsabile del tributo entro il termine di centoventi giorni dalla sua proposizione.
- 4 Per le questioni di massima complessità, il responsabile del tributo può richiedere qualificate consulenze esterne per un concreto ausilio o per rispondere alle istanze di interpello.

Capo V – Sanzioni amministrative tributarie

Art. 14

Irrogazione delle sanzioni

- 1 Il responsabile del procedimento sanzionatorio è il responsabile del tributo.
- 2 Il responsabile del tributo determina la sanzione, qualora la stessa sia stabilita dalla legge in misura variabile, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 7 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n° 472.
- 3 Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni della riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.

Articolo 15

Cause di non irrogazione delle sanzioni

- 1 qualora il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dal Comune stesso, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori del Comune, o nei casi in cui la sanzione non sia irrogabile per obiettiva incertezza della norma, il Responsabile del Tributo dispone la non irrogazione delle sanzioni.

Capo VI - Autotutela

Articolo 16

Esercizio dell'autotutela

- 1 Il responsabile del tributo qualora dal riesame dei provvedimenti tributari emessi rilevi la loro palese illegittimità annulla gli stessi con atto

motivato.

- 2 La definitività dell'atto non impedisce l'esercizio dell'autotutela.
- 3 L'esercizio dell'autotutela può avvenire nelle seguenti ipotesi:
 - a) errore di persona;
 - b) errore sul presupposto;
 - c) doppia imposizione;
 - d) mancata considerazione di pagamenti;
 - e) mancanza di documentazione successivamente sanata;
 - f) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
- 4 L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme corrisposte e non dovute.

Il soggetto passivo può richiedere, con istanza motivata e documentata, da prodursi in carta libera, l'annullamento di un provvedimento tributario.

Il responsabile del tributo, nel termine di centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza, provvede con atto motivato ad accogliere o a rigettare l'istanza, dandone comunicazione al contribuente.
- 7 I contribuenti ai quali è stato notificato dal Comune atto di accertamento o cartella esattoriale possono presentare motivata domanda di sospensione degli effetti dello stesso nei seguenti casi:
 - a) in caso di atto di accertamento ICI, quando sia stato proposto ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale o Regionale avverso il classamento dell'immobile attribuito dall'Ufficio del Territorio di Vicenza;
 - b) in caso di atto di accertamento ICI, quando sia stata presentata all'Ufficio del Territorio di Vicenza richiesta di revisione in autotutela del classamento dell'immobile;
- 8 Il funzionario responsabile del tributo dispone, nel termine di centoventi giorni, con proprio provvedimento la sospensione dell'atto o il suo diniego;
- 9 La domanda deve pervenire entro il termine per la proposizione del ricorso ai sensi del D. Lgs.546/92;

Capo VII - Accertamento con adesione

Articolo 17 – Principi generali

- 1 Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di disciplina delle entrate tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto dell'accertamento con adesione.
- 2 Il contraddittorio, rappresenta l'elemento cardine dell'istituto, consente di perseguire una maggiore efficacia dell'accertamento tributario e contemporaneamente una limitazione del ricorso al contenzioso.

Articolo 18 – Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione

- 1 L'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente agli atti di accertamento d'ufficio e in rettifica, con esclusione degli atti di mera liquidazione del tributo conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
- 2 Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia imponibile concordabile e, quindi, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo.
- 3 L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati al rapporto tributario.
- 4 Il contribuente ha la facoltà di operare la definizione dell'accertamento con adesione solo per alcune delle annualità suscettibili di definizione non per tutte.
- 5 Può essere definito con adesione, secondo le modalità del presente regolamento, l'accertamento dei tributi da esso contemplati.

- 6 Non è ammesso il ricorso all'accertamento con adesione sulle questioni di diritto e su tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi; non è ammesso inoltre per la definizione delle seguenti controversie:
- a) quelle relative ad accertamento d'ufficio ai sensi del comma 2 dell'articolo 28 del presente regolamento;
 - b) quelle relative all'omesso versamento, in tutto o in parte, di tributi riferiti alla medesima base imponibile ancora oggetto di tassazione in capo allo stesso contribuente, allorquando l'indicata base imponibile:
 - i. sia stata dichiarata o definita ai sensi del presente regolamento
 - ii. risulti da accertamento dell'Ufficio divenuto definitivo per mancata proposizione del ricorso avverso l'accertamento medesimo;
 - iii. risulti dall'esito del giudizio divenuto inappellabile a seguito dello svolgimento del contenzioso

Articolo 19 – Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

- 1 Il responsabile del tributo, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio, prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, nel quale sono indicati:
 - a) gli elementi identificativi della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'avviso di accertamento suscettibile di adesione;
 - b) i periodi di imposta suscettibili di accertamento con adesione;
 - c) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione
 - d) la materia imponibile alla quale applicare l'istituto;
 - e) le modalità dell'adesione;
 - f) l'identificazione del responsabile del procedimento e l'indicazione delle modalità per chiedere chiarimenti o informazioni.
- 2 Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito, ai sensi del precedente comma, per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
- 3 A seguito degli incontri avvenuti ai sensi del punto 2, il Comune può formulare proposta di accertamento con adesione da comunicare, secondo quanto concordato nel verbale di incontro, con lettera raccomandata o notifica o telefonicamente o a mezzo fax , entro un termine fissato nel medesimo verbale di incontro.
- 4 La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
- 5 La mancata comparizione del contribuente determina il mancato avvio del procedimento, senza l'obbligo, per l'Ufficio, di ulteriore comunicazione al contribuente, ed impedisce al medesimo di accedere alla definizione nella eventuale successiva fase di notifica dell'avviso di accertamento.
- 6 La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio consente al contribuente di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso elementi che potrebbero portare ad una riduzione della pretesa tributaria del Comune.

Articolo 20 – Termine ed avvio del procedimento

- 1 La comunicazione dell'invito deve avvenire almeno quindici giorni prima

- del giorno stabilito per la comparizione del contribuente.
- 2 Il contribuente, fino a sette giorni prima, può depositare presso l'Ufficio Tributi motivata richiesta per il differimento, a non oltre trenta giorni successivi, della data fissata nell'invito.
 - 3 Successivamente al deposito della richiesta di differimento, dopo opportuna valutazione, l'Ufficio può accordare il rinvio, dandone contestuale comunicazione al contribuente con la fissazione della nuova data.
 - 4 L'avvio del procedimento coincide con la comparizione del contribuente invitato, nel giorno stabilito.

Articolo 21 – Contraddittorio

- 1 Il contribuente in tutte le fasi del contraddittorio può agire personalmente o farsi rappresentare da procuratore speciale iscritto agli Albi dei soggetti ammessi all'assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni Tributarie. La procura speciale deve essere conferita per iscritto, con firma autenticata, da parte dello stesso professionista delegato. Nella fase interlocutoria, non decisionale il contribuente può farsi rappresentare da una terza persona con incarico conferito per iscritto e accompagnato da copia del documento di riconoscimento del delegante.
- 2 Nel giorno stabilito per la comparizione, il contribuente fornisce all'Ufficio i chiarimenti, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento. Previo accordo tra le parti, possono essere fissati ulteriori incontri, comunque non oltre il decimo giorno successivo al primo, per consentire al contribuente di fornire ulteriori dati, notizie e informazioni, nonché per integrare la documentazione presentata, qualora lo ritenga utile per giungere alla definizione dell'accertamento.
- 3 Il contribuente, per gli stessi tributi e relativi adempimenti per i quali è stato avviato il procedimento per l'accertamento con adesione, ma per ulteriori e diversi periodi di imposta ancora suscettibili di accertamento da parte dell'Ufficio, può chiedere la definizione, negli stessi termini, con la medesima procedura e con gli stessi effetti disciplinati nel presente regolamento.
- 4 L'apposita istanza, da presentare all'Ufficio al momento del contraddittorio, dovrà contenere l'indicazione degli ulteriori periodi di imposta per i quali il contribuente intende estendere la possibile definizione con adesione, nonché l'ulteriore documentazione, anche integrativa, di quella già presentata all'Ufficio.
- 5 Al termine della comparizione viene redatto un verbale sintetico che rende conto della procedura seguita, delle operazioni compiute, della documentazione presentata dal contribuente, da accludere al fascicolo d'ufficio.

Articolo 22 – Procedimento ad iniziativa del contribuente

- 1 Il contribuente, nei cui confronti sia stato notificato un avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica non preceduto dall'invito di cui al comma 1 dell'articolo 19, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico. L'istanza è inviata al Comune con lettera raccomandata semplice ovvero consegnata direttamente allo sportello dell'Ufficio protocollo che ne rilascerà ricevuta.
- 2 Il procedimento avviato ad iniziativa del contribuente si svolge seguendo la procedura indicata nel presente regolamento per il procedimento avviato ad iniziativa dell'Ufficio.

- 3 L'istanza non è vincolante ai fini dell'adesione.
- 4 Qualora il procedimento non si concluda con la definizione dell'accertamento, l'avvenuta proposizione dell'istanza non impedisce al contribuente la contestazione in giudizio del contenuto dell'atto impositivo notificato.
- 5 Il termine per impugnare l'avviso di accertamento e i termini della riscossione sono sospesi per un periodo di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza di cui al presente articolo.
- 6 Il termine di sospensione di cui al precedente comma cessa con il verbale di chiusura del contraddittorio.

Articolo 23 – Invito a comparire

- 1 Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 1 dell'articolo 22, l'Ufficio deve comunicare al contribuente, anche telefonicamente o telematicamente, l'invito a comparire, contenente tutte le indicazioni descritte al precedente articolo 19.
- 2 È fatta salva l'applicabilità dell'articolo 20.

Articolo 24 – Preclusioni al procedimento. Rinuncia all'istanza da parte del contribuente

- 1 La proposizione del ricorso contro l'avviso di accertamento preclude l'avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente di cui agli articoli 22 e seguenti.
- 2 La proposizione del ricorso avverso l'avviso di accertamento, successivamente all'avvio del procedimento ex articolo 22 e seguenti, comporta rinuncia del contribuente all'istanza già proposta e il procedimento per la definizione si conclude. Il contribuente può, in ogni caso, rinunciare espressamente al procedimento di definizione inviando o depositando presso l'Ufficio protocollo apposita comunicazione.

Articolo 25 – Atto di definizione dell'accertamento con adesione

- 1 Qualora, al termine del contraddittorio, l'Ufficio e il contribuente pervengano alla definizione del tributo, l'Ufficio predispone la proposta di definizione con adesione e la sottopone al contribuente.
- 2 Nella proposta di definizione dell'accertamento con adesione devono essere indicati:
 - a) gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la definizione;
 - b) la motivazione della definizione;
 - c) le somme dovute, comprensive di sanzioni ed interessi;
 - d) le modalità, i termini per il versamento delle somme dovute.
- 3 La definizione dell'accertamento con adesione è redatta con atto scritto in duplice esemplare, che deve essere sottoscritto dal contribuente o dal suo rappresentante e dal funzionario responsabile della gestione del tributo

Articolo 26 - Atto di definizione nell'ipotesi di ravvedimento del contribuente per gli ulteriori periodi di imposta

- 1 Nell'ipotesi di ravvedimento del contribuente ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 21 del presente Capo, qualora l'Ufficio e il contribuente pervengano alla definizione del tributo anche relativamente agli ulteriori periodi d'imposta, l'Ufficio predispone apposito atto contenente la proposta di definizione con adesione per tali ulteriori periodi e la sottopone, per l'approvazione, al contribuente.
- 2 In tale atto devono essere indicati gli elementi e deve essere redatto e

sottoscritto nei termini indicati al precedente articolo 25.

Articolo 27 - Conclusione negativa del procedimento per la definizione con adesione

- 1 Il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo, oltre che nell'ipotesi di rinuncia del contribuente contemplata nell'articolo 24, quando non conduca alla definizione con adesione del rapporto tributario.
- 2 Dell'esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale di cui al comma 5 dell'articolo 21.
- 3 In caso di esito negativo del procedimento, l'Ufficio può proseguire l'ordinaria attività di accertamento. L'Ufficio potrà utilizzare i dati, le notizie e gli elementi già disponibili prima dell'avvio del procedimento e quelli direttamente acquisiti nel corso della procedura, diversi da quelli forniti autonomamente da parte del contribuente.
- 4 Nell'ipotesi di ravvedimento del contribuente, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 21 del presente Capo, l'Ufficio potrà utilizzare anche i dati, gli elementi e le notizie forniti autonomamente dallo stesso contribuente.

Articolo 28 - Effetti della definizione dell'accertamento con adesione

- 1 L'accertamento definitivo con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio, non rileva ai fini extratributari.
- 2 La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dalla disciplina specifica di ciascuno dei tributi oggetto del presente regolamento, qualora:
 - a) la definizione abbia riguardo un accertamento parziale;
 - b) sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi in base ai quali è possibile accertare il tributo dovuto in misura superiore al cinquanta per cento di quello definitivo.

Articolo 29 - Riduzione della sanzione a seguito della definizione dell'accertamento

- 1 A seguito della definizione, le sanzioni applicabili per le violazioni commesse nel periodo d'imposta cui si riferisce la definizione, si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
- 2 Per l'ipotesi di ravvedimento del contribuente, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 21, le sanzioni applicabili per le violazioni commesse si applicano nella misura di un quinto del minimo previsto dalla legge.
- 3 Il tentativo di adesione promosso con esito infruttuoso da parte del contribuente rende inapplicabili le riduzioni anzidette.

Articolo 30 - Termine e modalità del versamento delle somme dovute

- 1 Il versamento delle somme dovute a seguito della definizione dell'accertamento con adesione e quello eventualmente e cumulativamente dovuto a seguito della richiesta del contribuente del ravvedimento deve essere eseguito entro venti giorni dalla redazione degli atti di cui agli articoli 25 e 26.
- 2 Per i tributi riscuotibili tramite ruolo, l'importo, comprensivo del tributo, della sanzione amministrativa e degli interessi, verrà iscritto in apposito ruolo a cura dell'Ufficio Tributi: la definizione si intende così perfezionata.
- 3 Le somme possono essere versate con le modalità previste dal presente regolamento.

Articolo 31 - Norme finali ed abrogazioni

- 1 Dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati i seguenti regolamenti comunali:
 - a) "Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili", approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° 20 del 18 marzo 1999 e successive modificazioni;
 - b) "Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni", approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° 189 del 16 dicembre 1993 e successive modificazioni;
 - c) "Regolamento per l'applicazione della tassa per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni", approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° 5 del 25 gennaio 1996 e successive modificazioni.
- 2 Le norme del presente regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2002.

PARTE SPECIALE

TITOLO I

Imposta comunale sugli immobili

Capo I - Disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili

Articolo 32 - Oggetto

- 1 Le norme contenute nel presente Capo disciplinano l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili istituita dal Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 504 nell'ambito della potestà regolamentare generale contenuta agli articoli 52 e 59 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
- 2 Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari, anche locali, vigenti.

Articolo 33 - Definizione di fabbricato - Precisazioni

- 1 Alle definizioni introdotte dall'articolo 2, comma 1, del Decreto legislativo n°504 del 1992 si aggiunge la precisazione che per i fabbricati, agli effetti dell'applicazione delle aliquote e delle agevolazioni dell'imposta si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze anche se iscritte distintamente in catasto purché siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione, nella misura di una unità immobiliare per ciascuna categoria C2,C6 e C7.
- 2 Ai fini dell'applicazione del precedente comma si intende pertinenza, ai sensi dell'articolo 817 del Codice Civile il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina e il ricovero attrezzi. In ogni caso non costituiscono pertinenza le aree edificabili separatamente accatastate.
- 3 L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza.
- 4 Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, a ogni altro effetto, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse del proprio valore secondo i criteri previsti dal Decreto legislativo n° 504/1992.

Articolo 34 - Definizione di area fabbricabile - Precisazioni

- 1 Alla definizione introdotta dall'articolo 2, comma 1, del Decreto legislativo n°504/1992 si aggiunge la precisazione che non si considerano fabbricabili le aree, o porzioni di esse, assoggettate dagli strumenti

- urbanistici a vincoli di inedificabilità.
- 2 Si considera comunque fabbricabile, secondo la previsione dell'articolo 5, comma 6, del Decreto legislativo n° 504/1992 e in deroga alle previsioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto medesimo, l'area oggetto di effettiva utilizzazione edificatoria nel periodo intercorrente dalla data di inizio dei lavori fino alla data di ultimazione dei lavori medesimi, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
 - 3 La Giunta comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, distinguendo le aree destinate ad uso residenziale dalle aree destinate ad uso produttivo e variando il valore, in aumento o in diminuzione, in relazione sia agli indici e ai parametri urbanistici, sia alle caratteristiche fisiche e geografiche dell'area. Se il contribuente dichiara un valore non inferiore a quello così determinato, non si procede ad accertamento. Parimenti, se il contribuente versa un ammontare d'imposta calcolato in base ad un valore venale superiore, non si dà luogo a rimborso.

Articolo 35 - Definizione di terreno agricolo - Precisazioni

- 1 Non si considerano agricoli i terreni incolti ed i terreni condotti da soggetti diversi da coltivatori diretti o imprenditori agricoli.

Articolo 35 - bis - Immobili di interesse storico e artistico

- 1 Si considerano immobili di interesse storico e artistico esclusivamente quelli definiti dagli articoli 1 e 2 del Decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490.
E' necessario, inoltre, per l'applicazione delle agevolazioni indicate al comma 4, che l'interesse particolarmente importante di tali immobili sia dichiarato dal competente Ministero, come stabilito dall'art. 6 del citato decreto legislativo.
- 2 Se l'immobile è di categoria catastale diversa dalla "A", la consistenza in vani di tale immobile è determinata dal rapporto tra la sua superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano medio abitativo, che si assume pari a mq. 18."

Articolo 36 - Detrazioni e agevolazioni dell'imposta

- 1 Le detrazioni e le agevolazioni di cui all'articolo 8, comma 3 del Decreto legislativo n° 504/1992, sono stabilite annualmente dalla Giunta comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento.
- 2 In assenza della deliberazione annuale si intendono confermate le detrazioni e le agevolazioni dell'esercizio precedente.
- 3 Si considera abitazione tenuta a disposizione dal soggetto passivo l'immobile di categoria A (diverso da A10) per il quale il proprietario, o titolare di diritto reale, è iscritto nei ruoli della Tassa Smaltimento Rifiuti e ha sottoscritto un regolare contratto di allacciamento alla rete elettrica e al servizio acquedotto a nome del soggetto passivo stesso; a tale immobile viene applicata l'aliquota ordinaria.
- 4 Per le abitazioni date in locazione con contratti d'affitto stipulati in base agli accordi territoriali siglati nel comune di Bassano del Grappa ai sensi della Legge 431 del 1998 e utilizzati dai conduttori a titolo di abitazione principale con acquisizione della residenza anagrafica, l'Amministrazione nello stabilire le aliquote dell'anno di riferimento, può, nel rispetto degli equilibri di bilancio, individuare una aliquota agevolata o l'esenzione totale dall'imposta. Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata o esenzione il contribuente dovrà produrre, con modalità stabilite dall'Amministrazione comunale, copia del contratto di locazione regolarmente registrato e entro il 31 dicembre di ciascun anno copia della ricevuta di versamento

dell'imposta di registro, pena inapplicabilità dell'aliquota agevolata o esenzione stessa. Parimenti dovrà essere data comunicazione di cessazione del contratto entro il 31 dicembre dell'anno di cessazione, pena l'inapplicabilità dell'aliquota anche per gli anni precedenti. L'Ufficio Tributi provvederà al controllo negli archivi anagrafici comunali del requisito della residenza del conduttore dell'immobile dato in locazione.

- 5 Per i cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'Aire del Comune di Bassano del Grappa, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, purchè non locata, si applica l'aliquota ordinaria e la detrazione per abitazione principale annualmente fissata dal Comune.
- 6 Qualora l'Amministrazione approvi per l'anno di riferimento, l'applicazione della maggiore detrazione per presenza di persone con handicap, deve essere presentata, su apposito modello predisposto dal Servizio Tributi, specifica richiesta entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, pena inapplicabilità della stessa.
- 7 Sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili i fabbricati posseduti, a titolo di diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento, e utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1 lett. c) del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16 lett. a) della L. 20 maggio 1985 n. 22

Articolo 37 - Abitazione principale

- 1 Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
- 2 La dimora abituale è attestata dalla acquisizione del certificato di residenza;
- 3 Possono usufruire delle tariffe e delle agevolazioni previste per l'abitazione principale purché sia opportunamente informato il Comune per iscritto:
 - a) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative a proprietà indivisa;
 - b) anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.

Articolo 38 - Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili

- 1 Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista dell'articolo 8, comma 1 del Decreto legislativo n° 504/1992, i fabbricati debbono possedere le seguenti caratteristiche:
 - a) assenza di qualsiasi allacciamento ai servizi di rete;
 - b) condizioni statiche delle strutture del fabbricato, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria, tali da rendere il medesimo non utilizzabile;
- 2 L'inagibilità o inabitabilità dei fabbricati è accertata dall'Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario o, in alternativa, da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n° 15 prodotta dall'interessato sotto la propria responsabilità, anche penale, attestante ed indicante le condizioni per usufruire dei benefici di cui al comma 1. In quest'ultimo caso, la data di presentazione della dichiarazione sostitutiva vale come termine di decorrenza per il calcolo della riduzione d'imposta.

Articolo 39 - Agevolazione per l'abitazione principale

- 1 Ai contribuenti possessori a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di unità immobiliari adibiti ad abitazione principale la Giunta

comunale può, nel rispetto degli equilibri di bilancio, stabilire una aliquota differenziata dell'imposta. Inoltre, può deliberare una detrazione d'imposta fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità anche sulla base del reddito del contribuente.

- 2 In caso di detrazione assorbente l'intero ammontare dell'imposta dovuta non può deliberarsi una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente.

Articolo 40 - Azioni di controllo

- 1 La Giunta comunale con apposita deliberazione può disporre azioni di controllo, anche mirate, stabilendo i criteri direttivi alla struttura organizzativa preposta alla gestione dei tributi comunali coinvolgendo, eventualmente altri servizi comunali.
- 2 Le azioni di cui al comma precedente possono essere disposte, nel perseguimento di obiettivi di equità fiscale, anche sulla base di indicatori generali che permettano di individuare la presenza di violazioni tributarie in determinate categorie di contribuenti.
- 3 Nella individuazione delle azioni di controllo la Giunta comunale, dovrà tenere conto delle potenzialità della struttura preposta alla gestione dei tributi comunali, dei costi che prevedibilmente si sosterranno in rapporto ai benefici conseguibili.

Articolo 41 - Potenziamento dell'Ufficio tributi e compensi incentivanti la produttività

- 1 La Giunta comunale in occasione delle periodiche revisione della dotazione organica, anche in relazione alle attività di controllo eventualmente disposte, verifica la consistenza dell'Ufficio tributi e adotta i provvedimenti necessari affinché sia garantita la corretta gestione dell'imposta.
- 2 La Giunta comunale può destinare una parte del gettito dell'imposta al potenziamento dell'Ufficio Tributi e all'attribuzione al personale addetto di compensi incentivanti.
- 3 Per le finalità di cui al comma precedente la Giunta comunale destina una quota fino al 0,5% del gettito medio degli ultimi tre esercizi precedenti e una quota fino al 5% del maggior gettito d'imposta effettivamente riscosso derivante dall'attività accertativa dell'Ufficio Tributi.
- 4 Se la verifica delle posizioni dei contribuenti sarà estesa anche alla gestione del contenzioso innanzi le Commissioni tributarie la quota del maggior gettito da destinare alle finalità di cui al comma secondo, con riferimento ad ogni specifica posizione trattata, sarà fino al 10%.
- 5 Il 25% delle somme stanziare sarà destinata alla formazione e al potenziamento dell'ufficio da effettuarsi mediante acquisizione di apparecchiature, programmi gestionali, acquisti e dotazioni specifiche, la quota restante sarà attribuita al personale a titolo di compenso incentivante su proposta del Dirigente competente e nel rispetto delle norme in materia.

Articolo 42 - Modalità di esecuzione dei versamenti

- 1 Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati, anziché separatamente da ciascun contitolare per la parte corrispondente alla propria quota di possesso, cumulativamente da uno qualsiasi di essi anche per conto degli altri.
- 2 In caso di decesso del soggetto passivo, gli eredi possono effettuare il versamento dell'imposta dovuta dal defunto e da loro stessi per i beni del defunto entro i sei mesi successivi alla scadenza della rata, qualora il decesso avvenga nei trenta giorni antecedenti la scadenza di una delle due rate di pagamento.

- 3 In caso di dichiarazione di interdizione intervenuta nei tre mesi precedenti alla scadenza del pagamento, il tutore dell'interdetto o inabilitato può versare l'imposta nei sei mesi successivi alla scadenza originaria.

Articolo 43 - Rimborsi - Modalità

- 1 Il funzionario responsabile dell'imposta dispone, nei termini di legge previsti, anche in assenza di espressa richiesta del contribuente, il rimborso d'ufficio delle somme versate in eccedenza.
- 2 L'ufficio provvede ad emettere il provvedimento di rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
- 3 E' riconosciuto il diritto al rimborso dell'imposta pagata in eccesso per le aree successivamente divenute inedificabili. Il rimborso è disposto su richiesta del contribuente, da presentare entro il termine di tre anni dalla data in cui il provvedimento, con il quale le aree sono state assoggettate al vincolo di inedificabilità, è divenuto definitivo. Il rimborso spetta dalla data di adozione del provvedimento che ha apportato la variante allo strumento urbanistico.

Articolo 44 - Norma finale

- 1 Tutte le agevolazioni o maggiori detrazioni previste dal presente Capo debbono essere richieste per iscritto all'ufficio tributi prima dell'autoliquidazione dell'imposta.

TITOLO II - Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

Capo I - Disposizioni generali

Articolo 45 - Ambito di applicazione

- 1 La pubblicità e le pubbliche affissioni effettuate nel territorio del Comune di Bassano del Grappa sono soggette, secondo le disposizioni del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507 e dei seguenti articoli, rispettivamente ad una imposta o al pagamento di un diritto.
- 2 L'imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni sono riscossi in base alle tariffe risultanti dall'allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Articolo 46 - Classificazione del Comune

- 1 In base alla popolazione residente, il Comune di Bassano del Grappa appartiene alla classe III, che comprende i comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti.

Articolo 47 - Categoria speciale e tariffa stagionale

- 1 Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità sono considerati in categoria speciale le Vie, i Vicoli, i Viali, le Strade, le Piazze, i Piazzali, le Piazzette, i Piazzotti, le Corte, i Largo, le Contrà, le Salite, comprese nelle aree contornate di cui alla planimetria allegata al presente regolamento sotto la lettera B).
- 2 Agli effetti dell'applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, sono considerati in categoria speciale le Vie, i Vicoli, i Viali, le Strade, le Piazze, i Piazzali, le Piazzette, i Piazzotti, le Corte, i Largo, le Contrà, le Salite, comprese nelle aree contornate di cui alla planimetria allegata al presente regolamento sotto la lettera C).
- 3 Alle categorie dei commi 1 e 2 si applica una maggiorazione del 50 per cento della tariffa normale.
- 4 Questo Comune, il cui territorio è stato riconosciuto stazione di cura,

soggiorno o turismo, giusto Decreto ministeriale 24 aprile 1963 - Gazzetta Ufficiale 23 luglio 1963, n° 196, durante il periodo stagionale, compreso tra il 1° Giugno e il 30 Settembre, applica una maggiorazione del 50 per cento alle tariffe per la pubblicità ordinaria, per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni e per la pubblicità varia, nonché limitatamente a quelle di carattere commerciale, alle tariffe per le pubbliche affissioni

Articolo 48 - Spazi ad uso esclusivo del Comune

- 1 Il Comune si riserva alcuni spazi a proprio ed esclusivo uso. La Giunta comunale individua gli spazi da adibire all'uso esclusivo per pubblicizzare informazioni di pubblico interesse.

Articolo 49 - Divieti

- 1 La Giunta definisce le zone nelle quali, per motivi di pubblico interesse, non è consentita alcuna forma di pubblicità o di affissione.
- 2 La Giunta, qualora vi siano esigenze di pubblico interesse di natura estetica, panoramica, storico-ambientale, motivi di pubblica sicurezza o di polizia urbana, può negare, revocare, limitare l'autorizzazione di qualsiasi forma pubblicitaria.

Capo II - Imposta comunale sulla pubblicità

Articolo 50 - Oggetto

- 1 L'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive ed acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici aperti al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili.

Articolo 51 - Soggetti passivi

- 1 Soggetto passivo dell'imposta, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale viene diffuso il messaggio pubblicitario.
- 2 E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 52 - Modalità di applicazione dell'imposta

- 1 L'imposta sulla pubblicità si applica in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è compreso il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
- 2 Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
- 3 Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva delle facce adibite alla pubblicità.
- 4 Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico che può circoscrivere il mezzo pubblicitario stesso.
- 5 I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile,

come unico mezzo pubblicitario.

Articolo 53 - Dichiarazione

- 1 I soggetti passivi sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
- 2 La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata. Il Comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
- 3 La pubblicità annuale si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta, da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, salvo diversa indicazione, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il 31 gennaio.
- 4 Qualora venga omessa la presentazione della suddetta dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli in genere nonché la pubblicità effettuata con pannelli luminosi o proiezioni, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Per le altre fattispecie imponibili, la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Articolo 54 - Pubblicità effettuata su spazi o aree comunali

- 1 Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale, dati in godimento al Comune, appartenenti al patrimonio o al demanio comunale, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, nonché del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ove applicabile

Articolo 55 - Riduzioni

- 1 La misura dell'imposta è ridotta del 50 per cento:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 56 - Esenzioni

- 1 Sono esenti dall'imposta:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività esercitata nei locali stessi, nonché i mezzi pubblicitari, escluse le insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purché si riferiscano all'attività in essi esercitata e non superino complessivamente la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

- c) i mezzi pubblicitari comunque collocati all'interno o sulle facciate esterne dei locali di pubblico spettacolo quando si riferiscono allo spettacolo e non al locale. Per i locali che non abbiano diretto accesso sulle vie e piazze pubbliche, l'esenzione si intende applicabile ai mezzi pubblicitari comunque collocati sui muri e su altre recinzioni dei locali medesimi confinanti con le vie e piazze pubbliche;
- d) le esposizioni pubblicitarie relative ai giornali in vendita nelle edicole e nei negozi se apposte all'interno o sulle facciate esterne delle edicole o dei negozi medesimi;
- e) i mezzi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto di ogni genere, sia statali sia dati in concessione, quando si riferiscono all'attività esercitata dall'azienda, nonché gli avvisi e le tabelle esposte all'interno o all'esterno delle stazioni stesse che riguardino il servizio dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci;
- f) i mezzi pubblicitari esposti all'interno delle vetture ferroviarie e degli aerei, nonché delle navi ad eccezione dei battelli di cui all'articolo 13 del Decreto legislativo n° 507/1993;
- g) le forme pubblicitarie comunque effettuate dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe, i fregi e simili apposti per l'individuazione delle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari, delle organizzazioni pubbliche internazionali, degli enti di assistenza e di beneficenza, degli ospedali e delle associazioni e circoli religiosi, culturali o ricreativi e di ogni altro ente, associazione od organizzazione che non svolga attività avente fine di lucro;
- i) le insegne, le targhe, i fregi e simili, la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamenti, sempre che le relative dimensioni non superino, qualora non stabilite espressamente dalle disposizioni medesime, il mezzo metro quadrato di superficie.

Articolo 57 - Pagamento dell'imposta

- 1 Per la pubblicità di durata inferiore all'anno solare, l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione.
- 2 Per la pubblicità annuale il pagamento dell'imposta può essere effettuato in rate trimestrali anticipate, quando l'importo complessivo superi il limite stabilito dell'articolo 9, comma 4, del Decreto legislativo n° 507/1993.

Articolo 58 - Rettifica ed accertamento d'ufficio

- 1 Entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o doveva essere presentata, il Comune o il Concessionario del servizio, in caso di gestione in concessione, procede a rettifica o ad accertamento di ufficio, notificando apposito avviso al contribuente.
- 2 Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, nonché l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sanzioni e degli interessi.
- 3 Il Comune può procedere al controllo del materiale pubblicitario.

Articolo 59 - Rimborso

- 1 Per le annualità non prescritte, entro il termine di cinque anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertati il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute

Capo III - Diritti sulle pubbliche affissioni

Articolo 60 - Oggetto

- 1 Le pubbliche affissioni costituiscono servizio di esclusiva competenza comunale.
- 2 I diritti sulle pubbliche affissioni si applicano ai manifesti, avvisi e fotografie di qualunque materia costituiti esposti, a cura del Comune, negli appositi spazi riservati dallo stesso nell'ambito del proprio territorio.
- 3 Gli spazi in cui è consentita l'affissione sono quelli determinati dal Comune.

Articolo 61 - Soggetti passivi

- 1 Il diritto è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è reso.

Articolo 62 - Tariffa

- 1 La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100 è indicata nell'allegato A) al presente regolamento.
- 2 Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli, il diritto è maggiorato del 50 per cento.
- 3 Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli, il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.
- 4 Se l'affissione è richiesta su spazi scelti del committente, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento.
- 5 L'affissione di manifesti plurifogli è facoltativa e subordinata alla possibilità di reperire lo spazio necessario senza intralcio per il servizio.
- 6 Per gli avvisi in genere (conferenze, riunioni, pubblici spettacoli, commerciali, ecc.) destinati per la loro natura e per il loro contesto a rimanere affissi per più di un giorno, l'affissione non potrà essere accettata per un periodo inferiore alla durata dell'efficacia della propaganda dell'avviso stesso.

Articolo 63 - Affissioni d'urgenza notturne o festive

- 1 Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere, od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni commerciali, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta per l'attuazione del servizio la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo indicato nell'allegato A) per ogni commissione.

Articolo 64 - Modalità per le pubbliche affissioni

- 1 Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
- 2 La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a disposizione l'elenco delle posizioni con i quantitativi affissi.
- 3 Si considera caso di forza maggiore, il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche o dalla mancanza di spazi disponibili.
- 4 In ogni caso, qualora il ritardo superi i dieci giorni dalla data richiesta per l'affissione, il Comune deve darne tempestiva comunicazione al richiedente che può annullare la richiesta medesima.
- 5 Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati purché ne abbia a disposizione.
- 6 Nei locali dell'Ufficio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali gli spazi stessi appartengono.

Articolo 65 - Divieti

- 1 E' vietata qualsiasi affissione su edifici di alto valore storico-ambientale appositamente individuati.

Articolo 66 - Riduzione del diritto

- 1 La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo 67;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti e gli avvisi relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per i manifesti e gli avvisi relativi per gli annunci mortuari.

Articolo 67 - Esenzioni dal diritto

- 1 Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 68 - Pagamento

- 1 Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Articolo 69 - Divieti e limiti

E' vietata la pubblicità effettuata mediante lancio a mano o a mezzo da qualsiasi veicolo di manifestini nelle strade e piazze pubbliche. Sono vietati in ogni caso la distribuzione a mano con affissione su parabrezza e l'abbandono di materiale pubblicitario.

Capo IV - Gestione del servizio

Articolo 70 - Forme di gestione

- 1 Il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è gestito dal Comune in forma diretta o mediante affidamento in concessione a terzi.
- 2 L'affidamento in concessione a terzi della gestione del servizio avviene mediante indizione di gara, secondo la normativa vigente, alla quale possono partecipare i soggetti iscritti all'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, istituito presso il Ministero delle finanze, come disciplinato dagli articoli 52 e 53 del Decreto legislativo 15

dicembre 1997, n° 446 e successive modificazioni ed integrazioni;

- 3 L'affidamento in concessione deve prevedere la corresponsione di aggio al Concessionario e un minimo garantito netto a favore del Comune.
- 4 Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi previsti dal presente Titolo II ed è tenuto a provvedere indistintamente a tutte le spese, compreso quelle per il personale, che deve essere munito di tessera di riconoscimento rilasciata dal Comune.
- 5 E' vietato il sub-appalto del servizio e la cessione del contratto del servizio stesso.

Articolo 71 - Capitolato d'oneri

- 1 Il Comune deve predisporre apposito capitolato d'oneri per regolare i rapporti contrattuali con il concessionario del servizio.

Articolo 72 - Modalità di conferimento della concessione

- 1 Nel caso di variazione di tariffe deliberate dal Comune nel corso della concessione, l'aggio o il canone fisso convenuto deve essere ragguagliato al maggiore o minore ammontare delle riscossioni, sempre che l'aumento o la diminuzione superi il 10 per cento.

Articolo 73 - Durata della concessione

- 1 La concessione ha durata non superiore a sei anni.

Articolo 74 - Misura dell'aggio

- 1 L'aggio va commisurato all'ammontare lordo dell'imposta e dei diritti sulle pubbliche affissioni riscossi.

Articolo 75 – Minimo garantito

- 1 Il Comune ha facoltà di stabilire contrattualmente un minimo garantito di riscossioni in favore del Comune.
- 2 Il minimo garantito deve essere stabilito al netto dell'aggio e per ciascun anno della concessione.
- 3 L'ammontare delle riscossioni conseguite al netto dell'aggio, il minimo garantito o il canone convenuto devono essere versati alla tesoreria comunale alle scadenze stabilite nel capitolato d'oneri.

Articolo 76 - Cauzione

- 1 Il concessionario del servizio è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione commisurata alle prevedibili riscossioni di un anno.

Articolo 77 - Decadenza

- 1 La decadenza del concessionario può essere pronunciata:
 - a) per mancato versamento per due rate consecutive delle somme dovute;
 - b) per continuate irregolarità o reiterati abusi commessi dal concessionario nella conduzione del servizio;
 - c) per cancellazione dall'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi;
 - d) per eventuale sub-appalto del servizio o cessione del contratto del servizio stesso.

Articolo 78 - Sanzioni

- 1 Si applicano le sanzioni previste dagli articoli 23 e 24 del Decreto

legislativo n°507/1993.

Articolo 79 - Rimozione e sequestro del materiale pubblicitario abusivo

- 1 Il Comune dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
- 2 Il mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta, e dell'ammontare delle relative sanzioni ed interessi. Nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro cui gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

Articolo 80 - Vigilanza sulla gestione del servizio

- 1 La Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze ha la funzione di vigilanza sulla gestione, diretta o in concessione, dell'imposta sulla pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni.

TITOLO III

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni

Capo I - Disposizioni in materia di

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni

Articolo 81 - Istituzione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni

- 1 E' istituita nel Comune di Bassano del Grappa la tassa annuale per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni come disciplinata dal Decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2 Nel presente Capo ogni qualvolta ricorre il termine tassa deve intendersi tassa per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
- 3 La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

Articolo 82 - Ambiti di applicazione della tassa

- 1 Il servizio di nettezza urbana è disciplinato dal regolamento previsto dall'articolo 59 del Decreto legislativo n° 507/1993.
- 2 La tassa si applica per intero limitatamente alle zone del territorio comunale individuate dal regolamento del servizio di nettezza urbana ove la raccolta è obbligatoria.
- 3 Il servizio è obbligatoriamente istituito all'interno dei perimetri del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati e dei centri commerciali e produttivi integrati e degli insediamenti sparsi ove il servizio è attivato alla data di entrata in vigore del presente regolamento, con le modalità di cui all'articolo 59 del Decreto legislativo n° 507/1993.
- 4 In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso venga svolto in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, la tassa è dovuta, in rapporto ai bimestri solari di irregolare servizio, nella misura del 40 per cento della tariffa ordinaria. L'utente dovrà al fine di ottenere la riduzione della tassa, presentare formale e motivata richiesta all'Ufficio Tecnico del Comune attestante la

- situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio.
- 5 Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni la tassa è dovuta nelle misure stabilite dall'articolo 83 del presente Capo.

Articolo 83 - Particolari modalità per la raccolta dei rifiuti in aree non servite

- 1 Nelle zone del territorio comunale in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad avvalersi del servizio pubblico di nettezza urbana usufruendo dei contenitori vicini.
- 2 La tassa è dovuta a seconda della distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nelle zone perimetrate, in ragione delle seguenti percentuali da applicare alla tariffa ordinaria:
DISTANZA DAL CONTENITORE
PERCENTUALI DA APPLICARE

1) Fino a 500 metri	100%
2) Oltre 500 metri	40%

Articolo 84 - Soggetti attivi e passivi

- 1 L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa, dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili è operata dalla legge cui si fa rinvio.
- 2 In particolare la tassa è dovuta al Comune da chi a qualsiasi titolo occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte tassabili a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale quando il servizio sia istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.
- 3 Sono solidalmente tenuti alla obbligazione di cui al comma precedente i componenti del nucleo familiare e coloro che fanno uso permanente in comune dei locali e delle aree tassabili.
- 4 Nel caso di abitazione a disposizione i soggetti obbligati sono i componenti del nucleo familiare che fanno uso permanente in comune dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune.
- 5 Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa si applica con le modalità previste dall'articolo 62, comma 1, del Decreto legislativo n° 507/1993.
- 6 abrogato.
- 7 Per i locali ammobiliati adibiti ad uso abitativo, affittati saltuariamente od occasionalmente e comunque per periodi di durata inferiore all'anno, la tassa è dovuta dal proprietario o conduttore dei locali.

Articolo 85 - Locali ed aree tassabili

- 1 Sono tassabili le superfici dei locali e delle aree operative, a qualsiasi uso adibite, salvo le esclusioni previste dalla legge e dall'art. 86 del presente Capo.
- 2 La tassa è dovuta anche per i locali e le aree non utilizzati purché predisposti all'uso, salvo quanto previsto all'articolo 86 del presente Capo.
- 3 La tassa è dovuta anche per i locali di fatto utilizzati anche se non è ancora stato rilasciato il relativo certificato di agibilità.

Articolo 86 - Locali ed aree intassabili

- 1 Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente

destinati o perché risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità nel corso dell'anno, quali:

- a) locali destinati esclusivamente a centrale termica;
 - b) vani tecnologici riservati al funzionamento degli ascensori, cabine elettriche, cogeneratori e centrali telefoniche;
 - c) locali, o parte di essi, occupati da forni, essiccatoi, celle frigorifere, impianti a ciclo chiuso (senza lavorazione);
 - d) locali interclusi o impraticabili;
 - e) superfici destinate direttamente ed esclusivamente allo svolgimento di attività sportive, competitive ed amatoriali, riservate ai praticanti, con esclusione delle superfici aperte al pubblico o destinate a servizi;
 - f) locali non allacciati ai servizi a rete o privi di mobilio e suppellettili;
 - g) edifici o parte di essi destinati allo svolgimento di attività di culto;
 - h) cavedi, cortili interni non accessibili;
 - i) locali e fabbricati di servizio e relative aree accessorie dei fondi rustici;
 - l) locali adibiti a cantine, legnaie, soffitte, sottotetti, rispostigli e simili limitatamente alla parte di essi con altezza non superiore a 1,70 metri;
 - m) fabbricati non agibili ove tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione e limitatamente al periodo di mancata utilizzazione;
 - n) i locali e le aree scoperte indicate all'articolo 62, comma 5, del Decreto legislativo n° 507/1993.
- 2 Per eventuali locali ed aree non considerati nell'elenco di cui al precedente comma si farà riferimento a criteri di analogia.
 - 3 Non sono altresì soggette alla tassa le superfici dei locali e le aree diverse da quelle contemplate dall'articolo 95 del presente Capo, ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, esclusivamente, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a spese proprie i produttori stessi in base alle norme vigenti.
 - 4 I locali e le aree intassabili di cui ai commi precedenti dovranno essere indicate nella denuncia prevista all'articolo 100 del presente Capo, corredata da idonea documentazione.

Articolo 87 - Parti comuni di edifici

- 1 All'eventuale uso o detenzione in via esclusiva di parti comuni da parte di uno o più condomini corrisponde obbligazione tributaria in capo agli stessi.

Articolo 88 - Multiproprietà e centri commerciali

- 1 Per i locali ed aree scoperte in uso comune ed in uso esclusivo in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa.
- 2 L'Ufficio Tributi può richiedere al soggetto di cui al comma precedente, a norma dell'art. 73 del Decreto Legislativo 507 del 1993, la presentazione di un elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree di cui al comma precedente.

Articolo 89 - Criteri per la determinazione di agevolazioni e riduzioni

- 1 Le riduzioni della tariffa unitaria vengono determinate, con riguardo alla minore produzione di rifiuti da conferire al servizio, nei seguenti casi:
 - a) occupazioni di locali ed aree tassabili ad uso abitativo da parte di una singola persona;
 - b) uso stagionale, limitato o discontinuo di abitazioni tenute a disposizione anche da parte di chi risiede, per più di sei mesi all'anno, in località estere
 - c) utilizzo, da parte di agricoltori, della parte abitativa della costruzione

- rurale;
- d) contestuale produzione di rifiuti solidi urbani conferiti al servizio e rifiuti solidi urbani destinati in modo effettivo e oggettivo al riutilizzo.
- 2 Speciali agevolazioni, sotto forma di riduzione o di esenzione, vengono riconosciute a fronte di:
 - a) particolari situazioni di disagio sociale ed economico delle famiglie;
 - b) svolgimento di rilevanti attività di carattere sociale o culturale da parte di enti ed associazioni che dispongono di esigue risorse in ragione dell'attività svolta nell'interesse collettivo;
 - c) svolgimento di attività di carattere sociale e culturale, senza fini di lucro, per la tutela dell'ambiente e del territorio, anche con riferimento alla raccolta differenziata dei rifiuti.

Articolo 90 - Misurazione delle superfici

- 1 La superficie tassabile dei locali viene determinata sul filo interno dei muri al netto delle strutture perimetrali quali muri, tramezzi, divisori.
- 2 La superficie tassabile delle aree viene determinata con riguardo al perimetro interno delle stesse al netto della superficie occupata da eventuali fabbricati o costruzioni.
- 3 La superficie tassabile viene misurata in metri quadrati.
- 4 Nel calcolo della superficie tassabile complessiva le frazioni fino a mezzo metro quadrato si trascurano, le superiori costituiscono superficie tassabile con arrotondamento al metro quadrato.

Articolo 91 - Gettito della tassa

- 1 Il gettito complessivo presunto della tassa è determinato secondo i criteri definiti dell'articolo 61 del Decreto legislativo n° 507/1993, in misura pari ad una quota del costo del servizio.
- 2 Il grado di copertura dei costi del servizio non può essere inferiore a 0,5 né superiore a 1=.

Articolo 92 - Determinazione delle tariffe

- 1 La tassa viene determinata, in ragione d'anno, sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree in relazione al tipo di uso cui i medesimi sono destinati ed al costo dello smaltimento.
- 2 Per la determinazione delle tariffe specifiche per ogni singola utilizzazione o attività si definiscono le seguenti entità:
 - a) Gettito previsto del servizio (G): è dato dal prodotto tra il costo di esercizio (C) determinato secondo le disposizioni dell'articolo 61 del Decreto legislativo n° 507/1993 e il grado di copertura (gc) stabilito con le modalità dell'articolo 91 del presente Capo:

$$G = C * gc \text{ (Euro)}$$

- b) Tariffa media (Tm): è data dal rapporto tra il gettito previsto del servizio (G) e la superficie complessiva imponibile (S) nota o accertata:

$$Tm = G / S \text{ (Euro/mq = Euro / mq)}$$

- c) Produttività media (Pm): è data dal rapporto tra il quantitativo di rifiuti solidi urbani (Q) complessivamente prodotti, espresso in chilogrammi, e il totale delle superfici imponibili (S):

$$Pm = Q / S \text{ (Kg/mq = Kg / mq)}$$

- d) Produttività specifica (Ps): è data dal rapporto tra la produzione peculiare specifica di ogni singola attività o gruppo di attività (Pc) e la superficie tassabile della stessa attività (Sc):

$$Ps = Pc / Sc \text{ (Kg/mq = Kg / mq)}$$

- e) Costo medio di smaltimento (Cm): è dato dal rapporto tra il costo complessivo dello smaltimento (C) e il quantitativo di rifiuti solidi urbani complessivamente prodotti (Q):

$$Cm = C / Q \text{ (Euro/kg = Euro / kg)}$$

- f) Costo specifico di smaltimento (Cs): è dato dal rapporto tra il costo peculiare di smaltimento per i rifiuti prodotti da ogni singola attività o gruppo di attività (Cc) e il quantitativo prodotto dalla stessa attività (Qc):

$$Cs = Cc / Qc \text{ (Euro/kg = Euro / kg)}$$

- 3 TARIFFA UNITARIA (Tu): si ottiene moltiplicando la tariffa media per il rapporto tra la produttività specifica e la produttività media e per il rapporto tra il costo specifico e il costo medio:

$$Tu = Tm * \frac{Ps}{Pm} * \frac{Cs}{Cm} \left(\frac{\text{Euro}}{\text{mq}} * \frac{\text{Kg/mq}}{\text{Kg/mq}} * \frac{\text{Euro/Kg}}{\text{Euro/kg}} \right)$$

- 4 I dati relativi alla produttività specifica sono ottenuti attraverso rilevamenti effettuati direttamente o indirettamente eseguiti per conseguire basi di dati sulla produzione di rifiuti, oppure utilizzando elementi disponibili o dati statistici, e le relative elaborazioni, prodotti da organi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, o di altri Enti ed istituti di ricerca.
- 5 I dati relativi al costo specifico di smaltimento, qualora non desumibili con i criteri definiti al comma precedente, si ottengono assegnando un coefficiente moltiplicatore (W), compreso tra i valori 0,70 e 1,30, ad ogni categoria da applicare al costo complessivo di smaltimento (C) onde ottenere il costo peculiare di smaltimento (Cc) di ogni singola categoria, secondo la seguente formula:

$$Cc_i = \frac{W}{\sum_i W_i} * C$$

- 6 Il coefficiente (W) è stabilito tenendo conto delle caratteristiche qualitative del rifiuto quali composizione organica, dimensione media, peso specifico, potere calorifico e della onerosità della sua introduzione nel ciclo di smaltimento.

Articolo 93 - Criteri per la revisione delle tariffe

- 1 Ai fini della revisione delle tariffe della tassa si individuano i seguenti criteri:
- revisione annuale della tariffa media (Tm) in ragione del grado di copertura, del gettito previsto e del variare delle superfici tassabili;
 - revisione periodica dei dati necessari per la definizione della produttività specifica e del costo specifico qualora si acquisiscano nuovi elementi conoscitivi, anche in relazione alla introduzione di modifiche del ciclo di smaltimento, che evidenzino la necessità di provvedere al loro aggiornamento o ad una ridefinizione delle

- categorie.
- 2 L'aggiornamento delle tariffe della tassa con omogenei incrementi o decrementi percentuali potrà avvenire, in relazione al solo variare della tariffa media, e solo nel caso di accertata costanza degli altri valori concorrenti alla determinazione delle tariffe unitarie.

Articolo 94 - Classificazione dei locali ed aree tassabili

- 1 L'individuazione delle categorie e sottocategorie dei locali ed aree scoperte tassabili con la stessa tariffa si ottiene aggregando le attività caratterizzate da coefficienti di produttività e costo di smaltimento specifici simili, tali da comportare tariffe unitarie analoghe.
- 2 Attività non specificatamente analizzate sono raggruppate nelle diverse categorie tassabile con criteri di analogia.
- 3 L'appartenenza dei locali ed aree scoperte tassabili ad una specifica categoria si stabilisce con riguardo alla destinazione funzionale complessiva e non dei singoli locali.
- 4 Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
- 5 La classificazione delle categorie tassabili è definita nell'allegato D) al presente regolamento.

Articolo 95 - Locali ed aree tassabili con superficie ridotta

- 1 L'intera superficie tassabile viene ridotta delle percentuali indicate per le seguenti categorie di attività produttive qualora vi sia contestuale produzione di rifiuti solidi urbani e di rifiuti speciali tossici o nocivi ove non vi sia la possibilità di distinguere esattamente i due ambiti di produzione di rifiuti:
ATTIVITA' PRODUTTIVA Percentuale
 - a) tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie.....20
 - b) laboratori di analisi chimiche.....15
 - c) laboratori fotografici, eliografie25
 - d) gabinetti dentistici, odontotecnici, radiologici.....10
 - e) lavanderie a secco, tintorie non industriali.....20
 - f) distributori di carburante, autoriparatori, elettrauto.....30
 - g) autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi.....10
- 2 Per eventuali attività non considerate nell'elenco di cui al precedente comma si farà riferimento a criteri di analogia.
- 3 La quantità dei rifiuti prodotti si ottiene applicando il valore di produzione peculiare, con le modalità stabilite dell'articolo 92, all'intera superficie tassabile e dalla documentazione probante presentata dal contribuente.

- 4 L'intera superficie tassabile nel caso di contestuale produzione di rifiuti solidi urbani conferiti al servizio e rifiuti solidi urbani destinati in modo effettivo e oggettivo al riutilizzo viene ridotta in ragione delle seguenti percentuali:
 - a) nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, per interventi comportanti una diminuzione del rifiuto conferito al pubblico servizio di entità tale da comportare una riduzione del coefficiente di produttività specifica proprio della singola attività in misura almeno pari al 25% di quello assegnato alla classe di appartenenza o un'analoga diminuzione del volume del rifiuto conferito, è accordata una riduzione della relativa tariffa unitaria pari al 20%;
 - b) a favore delle attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti per composizione merceologica passibili di recupero e per i quali il soggetto Comune, gestore del servizio pubblico, abbia attivato forme di recupero, anche senza utili diretti, in grado di sottrarli al conferimento agli impianti di smaltimento definitivo ordinariamente utilizzati, a condizione che il titolare dell'attività dimostri di aver dato luogo ad interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile e che sia dimostrabile l'incidenza di quest'ultima per almeno il 40% della produzione ponderale complessiva, è accordata una riduzione della tariffa ordinaria pari al 10%;
 - c) nel caso in cui il produttore di rifiuti possa dimostrare di provvedere autonomamente, nel rispetto di vigenti disposizioni normative, al conferimento di frazioni merceologiche a soggetti abilitati diversi dal Comune, gestore del pubblico servizio, a condizione che sia dimostrabile l'incidenza di queste ultime per almeno il 50% della produzione ponderale complessiva, è accordata una riduzione della relativa tariffa unitaria pari al 30%.
- 5 La riduzione percentuale di cui ai commi precedenti verrà applicata a richiesta dell'interessato, da presentare all'Ufficio Tecnico del Comune, a conclusione della istruttoria tecnica, con effetto dal bimestre solare successivo alla data di presentazione della domanda, previa dimostrazione dello smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi a proprie spese e nel rispetto della normativa o dell'effettivo e oggettivo riutilizzo.
- 6 Qualora la superficie destinata a magazzini, deposito merci, esposizione e simili sia superiore alla superficie dei locali principali, al servizio dei quali è posta, si computa, per la parte eccedente la superficie dei locali principali, nella misura del 50 per cento.
- 7 La tariffa unitaria è ridotta del 50 (cinquanta) per cento per le attività, di esercizi commerciali ed artigianali, situate in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi. La riduzione tariffaria viene applicata su richiesta dell'interessato, da presentare all'ufficio tributi entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori, con effetto dal giorno di chiusura al traffico al giorno di apertura escluso.

Articolo 96 - Agevolazioni e riduzioni

- 1 La tariffa unitaria è ridotta di un 30 per cento nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando

- l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
 - d) utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b., risiede o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale.
- 2 La tariffa unitaria è ridotta del 30 per cento nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.
 - 3 Sono stabilite le seguenti speciali agevolazioni:
 - a) esenzione totale, previa attestazione dell'ufficio servizi sociali, per le abitazioni occupate da persone assistite in via continuativa dal Comune o che versano in condizioni socio-economiche particolarmente disagiate;
 - b) riduzione al 50% dell'ammontare complessivo della tassa dovuta per le abitazioni occupate da persone anziane, titolari esclusivamente di pensione sociale o minima erogata dall'I.N.P.S. e da persone che versino in situazioni di difficoltà o disagio convalidate dalla Commissione Servizi Sociali.
 - 4 Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.
 - 5 Le riduzioni, agevolazioni od esenzioni, di cui ai commi precedenti, sono concesse con decorrenza dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda. Le richieste di agevolazione di cui al comma 1 lett. a) del presente articolo, prodotte dai contribuenti titolari di posizione tributaria ai fini della TARSU al 31.12.2002 e pervenute dal 1 gennaio 2003 al 31 maggio 2003 decorrono dal 1 gennaio 2003 ed esplicano effetti per l'anno 2003
 - 6 La tariffa unitaria è ridotta del 15 (quindici) per cento a favore dei nuclei familiari che effettuano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani di produzione domestica. Il compostaggio domestico deve avvenire secondo le modalità e con l'utilizzo delle diverse metodologie previste dall'articolo 8 del Regolamento comunale per il servizio di gestione dei rifiuti urbani. Per ottenere l'agevolazione, l'utente interessato dovrà presentare richiesta al Comune utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Tributi. L'Ufficio Ambiente e il Comando di Polizia Municipale effettueranno periodicamente dei controlli a campione, tra gli utenti che hanno chiesto la riduzione tariffaria, non solo in occasione della presentazione della richiesta di agevolazione, ma anche nel periodo successivo, al fine di verificare che il compostaggio domestico sia effettuato correttamente e con costanza. La riduzione viene concessa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data di presentazione della richiesta.

Articolo 97 - Modalità per conseguire agevolazioni e riduzioni

- 1 Le richieste di riduzione, agevolazioni od esenzione devono essere presentate utilizzando gli appositi moduli denuncia, previsti dall'articolo 100 del presente Capo, completi di tutti i dati richiesti.
- 2 Le domande incomplete saranno irricevibili fino ad avvenuta integrazione con tutti i dati richiesti.
- 3 Le agevolazione e riduzioni una volta concesse competono anche per gli anni successivi senza bisogno di nuova domanda fino a che permangono

- le condizioni che hanno originato la richiesta.
- 4 Il Comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e agevolazioni.

Articolo 98 - Cumulo delle riduzioni

- 1 Ove ne ricorrano i presupposti le riduzioni tariffarie previste dagli articoli 83 e 96, commi primo, secondo e sesto, sono cumulabili con il limite massimo dell'80 per cento della tariffa ordinaria.
- 2 Ove ne ricorrano i presupposti le riduzioni della superficie tassabile previste dall'articolo 95, sono cumulabili con il limite massimo dell'80 per cento della superficie complessiva.

Articolo 99 - Tariffa giornaliera

- 1 Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrenti.
- 2 La misura tariffaria dovuta per metro quadrato e per ogni giorno di utilizzazione od occupazione è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti, o, in caso di mancata corrispondenza recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitative e qualitative, diviso per 365 e maggiorate del 50 per cento.
- 3 La tassa giornaliera di smaltimento è dovuta per il solo asporto e smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito dei locali ed aree pubblici, non liberando il contribuente da altri eventuali oneri derivanti dall'applicazione di norme generali o regolamentari.
- 4 L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di cui all'articolo 50 del Decreto legislativo n° 507/1993 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto, da effettuarsi presso la tesoreria comunale, senza la compilazione del suddetto modulo.
- 5 In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
- 6 Si considerano produttive di rifiuti ai fini dell'applicazione della tassa giornaliera le occupazioni realizzate per lo svolgimento di sagre, fiere, attrazioni dello spettacolo viaggiante e simili.
- 7 La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei seguenti casi:
- a) occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori ai 60 minuti;
 - b) occupazioni per il commercio in forma itinerante con soste non superiori a 60 minuti;
 - c) occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali, ecc.;
 - d) occupazioni per effettuazione di traslochi;
 - e) occupazioni per operazioni di carico e scarico per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento;
 - f) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore che non comportino attività di vendita o di somministrazione.

Articolo 100 - Denunce

- 1 I soggetti indicati all'articolo 63 del Decreto legislativo n° 507/1993 devono presentare al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune con le modalità stabilite dall'articolo 70 del citato Decreto legislativo.
- 2 L'Ufficio tributi rilascia ricevuta della denuncia presentata. Nel caso di spedizione a mezzo servizio postale la denuncia si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale.
- 3 La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, con le modalità stabilite al comma primo del presente articolo, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati indicati nella denuncia.
- 4 Nella denuncia devono essere anche indicati i locali ed aree intassabili, il motivo della non tassabilità, al fine di consentire i necessari controlli.
- 5 Gli elementi identificativi delle persone fisiche componenti il nucleo familiare, diverse dal denunciante, non sono richiesti per i residenti nel Comune.

Articolo 101 - Inizio, variazioni e cessazione dell'occupazione e detenzione

- 1 L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
- 2 L'obbligazione tributaria cessa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
- 3 La denuncia di variazione che comporti un maggiore o minore ammontare della tassa, con esclusione di quanto previsto dall'articolo 95, primo, secondo e terzo comma, e 96 del presente Capo, esplica effetti a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo.
- 4 In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione si applicano le disposizioni dell'articolo 64, comma 4, del Decreto legislativo n° 507/1993.
- 5 Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui all'articolo 96 del presente Capo; in difetto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 66, comma 6, del Decreto legislativo n° 507/1993.

Articolo 102 - Accertamento

- 1 Gli accertamenti in caso di denuncia omessa, infedele o incompleta avvengono ai sensi dell'articolo 71 del Decreto legislativo n° 507/1993.
- 2 L'accertamento può essere effettuato separatamente per ogni singola annualità.
- 3 Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.
- 4 Il Comune non è tenuto a notificare ai contribuenti avvisi di accertamento per modificazioni dell'ammontare della tassa a seguito di variazioni tariffarie o cambio di categoria.

Articolo 103 - Riscossione

- 1 La riscossione avviene, con iscrizione in ruoli ordinari, ai sensi dell'articolo 72 del Decreto legislativo n° 507/1993.
- 2 I ruoli sono formati dal funzionario responsabile sulla base dei ruoli

dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli avvisi di accertamenti notificati.

Articolo 104 - Rimborsi e sgravi

- 1 I rimborsi e gli sgravi avvengono nei modi e termini stabili dall'articolo 75 del Decreto legislativo n° 507/1993.
- 2 Se le somme iscritte a ruolo, pagate dal contribuente, sono riconosciute indebite, il Comune incarica dell'effettuazione del rimborso il Concessionario del Servizio Riscossione Tributi, che provvede al pagamento nei successivi 90 giorni. Se le somme iscritte a ruolo sono riconosciute indebite prima del pagamento del contribuente, si effettua il rimborso mediante rettifica dell'importo iscritto a ruolo.
- 3 I rimborsi e gli sgravi sono disposti dal funzionario responsabile sulla base di adeguata documentazione.
- 4 Le somme versate in eccedenza dal contribuente, a causa di duplicazione o di errore direttamente imputabili all'ufficio, sono rimborsate d'ufficio, mediante l'esercizio del potere di autotutela, a decorrere dal quinto anno anteriore a quello in cui la duplicazione o l'errore vengono rilevati.

Articolo 105 - Controlli

- 1 L'attività di controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili viene svolta dall'ufficio comunale con i poteri conferitigli dall'articolo 73 del Decreto legislativo n° 507/1993.
- 2 Il potere di accedere su autorizzazione del Sindaco e con preavviso è consentito ai soggetti individuati dall'articolo 73, comma 2, del Decreto legislativo n°507/1993 anche per i controlli in sede istruttoria sulle domande di riduzione o esenzione.

Articolo 106 - Sanzioni

- 1 Le sanzioni sono irrogate con le modalità stabilite dall'articolo 76 del Decreto legislativo n° 507/1993, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 107 - Obblighi degli uffici comunali

- 1 Gli uffici comunali, in occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto.